



# COMUNE DI SAN FELE

Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)

Tel: 0976/94611 - Fax: 097694411

pec: [comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it)

sito istituzionale: [www.comune.sanfele.pz.it](http://www.comune.sanfele.pz.it)

C.F. 85000910761

P.I. 00232860767

## **ORIGINALE** **DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

*Adunanza Ordinaria Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica*

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| N. 20<br><br>data: 31-03-2017 | <b>OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2017.</b> |
|-------------------------------|--|

L'anno **duemiladiciassette** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **16:30** ed in prosiego, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto e regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

*All'appello risultano:*

|                          |          |                            |          |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>SPERDUTO Donato</b>   | <b>P</b> | <b>BENCIVENGA Mario</b>    | <b>A</b> |
| <b>PIERRI Michele</b>    | <b>P</b> | <b>CARLUCCI Raffaella</b>  | <b>P</b> |
| <b>DE CARLO Donato</b>   | <b>P</b> | <b>CARRIERO Vitantonio</b> | <b>A</b> |
| <b>BOCHICCHIO Rocco</b>  | <b>P</b> | <b>MASI Gianmario</b>      | <b>A</b> |
| <b>GROTTOLA Michele</b>  | <b>P</b> | <b>FARUOLO Vittorio</b>    | <b>A</b> |
| <b>RICIGLIANO Sergio</b> | <b>P</b> | <b>CARNEVALE Giovanni</b>  | <b>A</b> |
| <b>PASCALE Donatella</b> | <b>A</b> |                            |          |

*Totale presenti 7*

*Totale assenti 6*

*Assiste il Segretario Comunale Dott.sa RUGGERI CARMEN il quale provvede alla redazione del presente verbale (art. 97, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000).*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. GROTTOLA Michele assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione sull'argomento in oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2017 " ;

**UDITI** gli intervenuti;

**VISTO** l'esito della votazione:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Consiglieri assegnati: | n. 13 |
| Consiglieri presenti   | n. 7  |
| Consiglieri votanti:   | n. 7  |
| Voti favorevoli        | n. 7  |
| Voti contrari          | n. 0  |
| Astenuti               | n. 0  |

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI FARE RINVIO** alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

**DI DEMANDARE** ai competenti **responsabili di settore** l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**Infine, con successiva votazione espressa in forma palese ,il cui esito è:**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Consiglieri assegnati: | n. 13 |
| Consiglieri presenti   | n. 7  |
| Consiglieri votanti:   | n. 7  |
| Voti favorevoli        | n. 7  |
| Voti contrari          | n. 0  |
| Astenuti               | n. 0  |

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente **atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

## IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1 – 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. “;
- l'art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
- Visto l’art. 1, commi 454 e 455 ( *Differimento di termini contabili per gli enti locali* ) - Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016** che differisce al 28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
- Dato atto che con Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 , ( *Decreto Mille Proroghe* ) pubblicato in gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2016, è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, fissato in precedenza al 28/02/2017;
- **Vista la “Legge di stabilità 2017”** approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016**

**VISTO** l’art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : “ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici “, con particolare riferimento a:

- **1° comma**, il quale prevede che “ L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

**commi da 6 a 10** i quali recitano :

**6. L’aliquota** di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

**7. L’aliquota** è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

**8. L’aliquota** è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

**9. I comuni** possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**9-bis.** I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**10.** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. “;

Visto l'art.14 comma 1° del D.L.gs. n.23/2011, secondo cui l'IMU è indeducibile;

- **VISTA** e richiamata la delibera consiliare **n. 38 del 30/06/2012** avente ad oggetto “ *DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA*”;
- **VISTA** la delibera Commissariale (assunti i poteri del consiglio comunale) **n. 03 del 31 maggio 2013** avente ad oggetto: “*DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013*”;
- **VISTA** la delibera commissariale (assunti i poteri del consiglio comunale) **n. 06 del 18 luglio 2013** avente ad oggetto: “*RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA COMMISSARIALE N. 03 DEL 31 MAGGIO 2013 AVENTE AD OGGETTO - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013*” – *PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA*;

- **VISTA** e richiamata la delibera consiliare **n. 22 del 09/09/2014** avente ad oggetto “ *APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)* ”;

*Considerato che con le sottoelencate delibere :*

- **n. 09** adottata dal Consiglio Comunale, nella seduta **del 04/04/2013** avente ad oggetto : “ *RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART.243 BIS DEL TUEL N.267 INTRODOTTO DALL'ART.3 LETTERA “R” DELLA LEGGE N.231 DEL 7/12/2012 ( G.U. N.286 – 2012)*”;
- **n. 04 del 31/05/2013** deliberazione commissariale (assunti i poteri del Consiglio Comunale) avente ad oggetto: “ *PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE ART.243 BIS E SEGUENTI D.LGS. 267/2000 – INDIRIZZI E PROVVEDIMENTI*” ;
- **n.08 del 22/08/2013** la deliberazione commissariale (assunti i poteri del Consiglio Comunale) avente ad oggetto “*ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI AL D.L. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO. N. 4 DEL 31/05/2013*”;

questo Ente ha aderito alla **PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE** e programmato il ripianamento di tutti i debiti, entro l'esercizio finanziario 2017, secondo un dettagliato piano di ammortamento ;

**Che** con nota prot. n. 0001545-25/09/2014 – SC\_BAS-T93-P , acquista al nostro protocollo generale al n. 0006719 in data 25/09/2014, **la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata - Potenza – Viale del Basento, 78 – e-mail: [sezione.controllo.basilicata@cor-teconti.it](mailto:sezione.controllo.basilicata@cor-teconti.it) – PEC: [basilicata.controllo@cor-teconticert.it](mailto:basilicata.controllo@cor-teconticert.it)**, trasmetteva la **delibera n.100/2014/PRSP con la quale approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di San Fele;**

**Che**, pertanto, alla luce di quanto sopra, questo Comune, attualmente e ancora per un arco di tempo di anni 6 (SEI) e fino al 31/12/2022, si trova nella **PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE** ;

- **VISTO** e richiamato il D.L. 10 ottobre 2012 n.174 – legge 7 dicembre 2012 n.213;
- **VISTO** e richiamato il D.L. 18 ottobre 2012 n.179 – legge 17 dicembre 2012 n.221;
- **VISTO** e richiamato il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n.235 ;

**Ritenuto**, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire gli equilibri di bilancio occorre fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** applicabili per l'anno 2016, che si confermano per l'anno 2017:

**Richiamato l'art.1, commi : 10- 53 e 54 che recitano testualmente:**

- **Comma 10, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:** a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». **La riduzione è del 50% della base imponibile.**
- **Comma 53:** “ All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».
- **Comma 54 :** “Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

| <b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>   | <b>ALiquOTA</b>        |
|---|------------------------|
| <b>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</b> (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) | <b>0,00 PER MILLE</b>  |
| <b>ALTRI IMMOBILI E TERRENI ( SE DOVUTA)</b>  | <b>10,60 PER MILLE</b> |
| <b>FABBRICATI CATEGORIA D</b>   | <b>7,60 PER MILLE</b>  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>RESIDENTI ALL'ESTERO – non assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione di proprietà</b> | <b>10,60 PER MILLE</b> |
|--|------------------------|

VISTO il Decreto-Legge 28 marzo 2014 nr.47 recita “ *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero ( AIRE ) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Le imposte comunali di TARI e TASI su questa unità immobiliare, sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi* “. Il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n.6/df ha chiarito che il regime di favore si applica ai pensionati titolari di pensioni in CONVENZIONE INTERNAZIONALE e a coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera ( solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma e contemporaneamente iscritti all'AIRE;

RITENUTO considerare una sola pertinenza ( C/2, o C/6, o C/7 ) delle abitazioni private quale accessorio dell'immobile principale in modo da calcolare la tariffa sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**Vista** la Legge n. 228 del 24/12/2012, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012 (Legge di stabilità 2013);

**Richiamato** il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235

**Vista** la Legge n. 147 del 27/12/2013, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014);

**Vista** la “*Legge di stabilita' 2015*”, n. 190 del 23/12/2014, pubblicata sulla G.U. del 29/12/2014;

**Vista la “Legge di stabilita' 2016”, n. 208 del 28/12/12/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato . pubblicata sulla G.U. del 30/12/2015 – Supp.Ordinario n.70);**

**Vista la “Legge di stabilità 2017” approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016**

**Richiamato** l'art. n. 172 comma 1 lettera e), del decreto Lg.vo n° 267 del 18/08/2000.

**Visti:**

- **l'art.4 Dlgs n.165/01 e s.m.;**
- **il Tuel n.267/00 e s.m.;**
- **la legge 241/90 e s.m.**

**tutto ciò premesso :**

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

1. **DI DETERMINARE** per i motivi esposti in premessa le aliquote dell'**Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** applicabili nell'**Esercizio Finanziario 2017**, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come segue:

| <b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>   | <b>ALiquOTA</b>        |
|---|------------------------|
| <b>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</b> (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) | <b>0,00 PER MILLE</b>  |
| <b>ALTRI IMMOBILI E TERRENI ( SE DOVUTA)</b>  | <b>10,60 PER MILLE</b> |
| <b>FABBRICATI CATEGORIA D</b>   | <b>7,60 PER MILLE</b>  |
| <b>RESIDENTI ALL'ESTERO – non assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione di proprietà</b>  | <b>10,60 PER MILLE</b> |

2. **DI DARE ATTO** che per i residenti all'estero, l'esenzione per l'abitazione principale viene applicata solo a favore dei **PENSIONATI** titolari di pensioni in **CONVENZIONE INTERNAZIONALE** e contemporaneamente iscritti all'**AIRE**, nonché a coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera, precisando che solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma considerando, inoltre, una sola pertinenza ( C/2, o C/6, o C/7 ) delle abitazioni private quale accessorio dell'immobile principale;

3. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento provvederà, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente;

II RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Leonardo Donato DI LEO





# COMUNE DI SAN FELE

PROVINCIA DI POTENZA

---

## ATTI DELLA SEDUTA CONSILIARE

del 31 Marzo 2017

Punto 12: “Determinazione aliquota detrazione imposte municipale unica per l’anno 2017”.

Quindi anche questa rimane invariata, come sopra.

Favorevoli? Siamo tutti. All’unanimità.

Immediata esecutività? All’unanimità.

Mai Consiglio più veloce. Soprattutto di bilancio, l’effetto Carmen.

**P A R E R E T E C N I C O**

*Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:*

Data: 21-03-2017



Il Responsabile del servizio  
**Di Leo Leonardo Donato**

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
REGOLARITA' CONTABILE***

*Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,*

**ATTESTA**

*l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.*

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO***

Data: 21-03-2017



Il Responsabile del servizio  
**Di Leo Leonardo Donato**

---

**Letto approvato e sottoscritto:**

**Il Presidente**  
**Dott. GROTTOLA Michele**



**Il Segretario Comunale**  
**Dott.sa RUGGERI CARMEN**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

- **Visto l'Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;**
- **Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;**
- **Visti gli atti d'ufficio;**

### **A T T E S T A**

- **Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale nr. 367 per quindici giorni consecutivi dal 11-04-2017, così come prescritto dalla vigente normativa;**

**Dalla Residenza Municipale:**  
**11-04-2017**



**Il Segretario Comunale**  
**Dott.sa RUGGERI**  
**CARMEN**